



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO, CONTRATTUALIZZAZIONE E INCARICHI DEI DIRIGENTI E
PERSONALE TAB

IL RETTORE

VISTO il D.L. n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 150, ha introdotto, tra le altre, alcune novità in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere più veloci e agevoli le selezioni per le P.A. e l'accesso al pubblico impiego;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario e, in particolare, l'art. 12;

VISTA la delibera del Senato Accademico rep. n. 213/2023 – prot. n. 69784/2023 del 9 maggio 2023

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 693/2023 – prot. n. 72103/2023 del 12 maggio 2023.

DECRETA

ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, di approvare il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario il cui testo all'art. 12 modificato risulta così riformulato e di cui di seguito si riporta il testo:

ART. 12

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono composte da almeno tre membri, scelti fra Dirigenti, funzionari e docenti delle Università, esperti di comprovata competenza in relazione al profilo da selezionare, secondo criteri di trasparenza e di imparzialità.

Ogni Commissione è composta di norma da almeno due componenti di genere diverso.

Le Commissioni sono individuate nel seguente modo:

- il presidente è designato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, tra dirigenti, anche in quiescenza da non più di 4 anni, e professori universitari;
- due componenti effettivi e un componente supplente sono sorteggiati da una lista di quattro individuata dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto del comma 3.

I componenti sorteggiati non possono fare parte di altre Commissioni esaminatrici dell'Ateneo per almeno sei mesi.

2. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici il Rettore, il Pro Rettore, il Direttore Generale e i componenti degli Organi collegiali di governo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né coloro che sono stati condannati anche con sentenza non 6 passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.

3. Nel rispetto di tali principi, esse sono così composte:

a) per le procedure selettive per l'accesso alle categorie D ed EP: da un dirigente, anche in quiescenza da non più di 4 anni, o da un professore quale presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso quali membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente ad una qualifica non inferiore alla categoria D.

b) per le procedure selettive per l'accesso alle categorie B e C: da personale, anche in quiescenza da non più di 3 anni, con qualifica non inferiore a D o da un professore o dirigente quale presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, quali membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica non inferiore alla categoria C.

Quanto previsto nei punti a) e b) si applica per tutte le forme di selezione previste dal presente regolamento.

4. Il presidente ed i membri delle Commissioni esaminatrici che cessano dal servizio possono portare a compimento le procedure concorsuali, purché il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

5. Alle Commissioni di cui al presente regolamento possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.



6. Quando le prove abbiano luogo in più sedi o in relazione all'elevato numero di candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.
7. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, di norma entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, e vengono pubblicate all'Albo di Ateneo.
8. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro sei mesi a decorrere dall'avvenuta adozione del provvedimento di nomina.
9. Il Direttore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Direttore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Direttore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione”.

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri